

REGOLAMENTO PER L'INDENNITÀ DI MATERNITÀ, IN ESECUZIONE DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 1990, N. 379

(Testo approvato dal Comitato dei Delegati nella seduta del 19/20 aprile 1991)

Art. 1

Requisito soggettivo: iscrizione alla Cassa

1. Si intende iscritta alla Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense, agli effetti della corresponsione dell'indennità di cui alla legge 11 dicembre 1990, n. 379, la professionista la cui iscrizione decorra da data non posteriore al parto o all'aborto o all'ingresso del bambino nella casa materna, nel caso di adozione o di affidamento, prescindendo dal tempo della delibera di iscrizione (1).

Art. 2

Domanda

1. La domanda per ottenere l'indennità deve contenere:

- a) generalità della professionista;
- b) indicazione della data di iscrizione agli albi e di iscrizione alla Cassa;
- c) domicilio professionale;
- d) ammontare dei redditi professionali dichiarati ai fini IRPEF per i tre anni precedenti alla presentazione della domanda; la dichiarazione è limitata ai soli anni di iscrizione a registri o ad albi, se inferiori a tre;
- e) dichiarazione di gravidanza attestata con certificato medico, contenente l'indicazione della data presumibile del parto;
- f) dichiarazione redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante l'inesistenza del diritto all'indennità di maternità di cui alle leggi 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, e 29 dicembre 1987, n. 546, e successive modificazioni;
- g) certificato di assistenza al parto qualora la domanda venga presentata dopo il parto.

Art. 3

Presentazione della domanda

1. La domanda, redatta in carta libera su apposito modulo predisposto dalla Cassa, può essere presentata a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza e non oltre il termine perentorio di 180 giorni dal parto.

2. La domanda è presentata alla Cassa di Previdenza Avvocati e Procuratori nella sede in Roma - via Ennio Quirino Visconti, n. 8.

3. Se la domanda è presentata prima del compimento del sesto mese di gravidanza, essa acquista efficacia a partire da tale termine.

4. La presentazione deve avvenire o con la spedizione di lettera raccomandata o con consegna agli uffici della Cassa.

Art. 4

Domanda nel caso di aborto

1. Nel caso di aborto spontaneo o terapeutico dopo il compimento del sesto mese di gravidanza, la domanda deve essere corredata da certificato medico rilasciato dalla USL che ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante il giorno dell'avvenuto aborto spontaneo o terapeutico e l'attestazione che esso è avvenuto dopo il compimento del sesto mese di gravidanza.

2. Se la domanda di indennità è stata presentata prima dell'aborto, deve essere eseguita da autonoma dichiarazione dell'avvenuto aborto con la prescritta certificazione.

3. La certificazione indicata nel primo comma deve corredare la domanda anche nel caso di aborto spontaneo o terapeutico verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza e il certificato deve attestare la durata della gravidanza.

4. Le domande e le dichiarazioni di cui ai commi precedenti devono essere presentate alla Cassa entro il termine perentorio di 180 giorni dall'aborto, nelle forme dell'art. 3, comma 4.

Art. 5

Domanda nel caso di adozione o di affidamento preadottivo

1. Nel caso di adozione o di affidamento preadottivo, la domanda deve contenere le indicazioni di cui all'art. 2, lettere a), b), c), d), f) e inoltre:

a) copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo;

b) certificato di nascita del bambino;

c) idonea dichiarazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestante il giorno dell'ingresso del bambino nella casa materna.

2. La domanda di indennità deve essere presentata entro il termine perentorio di 180 giorni dall'ingresso del bambino nella casa materna, nelle forme dell'art. 3, comma 4.

Art. 6

Termine per il procedimento

1. Il termine per il compimento del procedimento dalla presentazione della domanda alla emissione del mandato di pagamento, è di 120 giorni.

Art. 7

Pagamento dell'indennità

1. Il pagamento della indennità è eseguito dalla Cassa, in unica soluzione, presso il domicilio professionale dell'iscritta o presso la banca da lei designata.

Art. 8

Disposizione transitoria

1. Può essere presentata domanda di indennità dalle professioniste che abbiano partorito dopo il 1° ottobre 1990.

(1) Così sostituito con delibera del Comitato dei Delegati del 17 aprile 1998.